

PARTE PRIMA

"Per quanto concerne Roma repubblicana, abbiamo molte notizie sicure circa la organizzazione monetaria"(3).

"Dapprima il popolo, riunito nei suoi comizi, decretava il tipo, il peso, il metallo; la fabbricazione era affidata ai principali magistrati di Roma, che eseguivano, sotto la sorveglianza del Senato le leggi monetarie votate nei comizi" (4).

Questi primi monetari, vanno identificati nel dittatore, nei decemviri, nel console, nel pretore (5).

Queste prime monete non recano il nome del magistrato che le ha fatte coniare.

La questione sulla mancata "firma" sulla moneta è stata variamente interpretata dagli Autori. Alcuni sostengono che ciò si deve al fatto che il magistrato batteva moneta in nome e per conto del popolo, e quindi non doveva apportarvi il suo nome.

(3) ECKHEL, Doctr. num., tomo V, pag. 61, Vindobonae, 1792

(4) MOMMSEN, Mon. rom., tome II, pag.41

(5) BABELON, op.cit., pag. XXXIII

Se così stessero le cose, non si capirebbe però perché, invece, anche quando il popolo è e resta il detentore del diritto di monetazione, compariranno sulle monete i primi nomi dei vari monetari.

A meno che, com'è mia opinione, la questione non vada inquadrata nel problema originario dei rapporti intercorrenti fra magistrato e popolo. E cioè non debba risalire al momento in cui "l'obbligo del magistrato era solo di ordine etico-sociale", basato sulla fides, e solo "più tardi divenne un obbligo giuridico, e diede luogo alla sua responsabilità (6).

Sarebbe allora da collegarsi a questo punto che, vuolsi per il concetto giuridico di responsabilità di cui sopra, vuolsi forse a seguito della lex Valeria del 300, compaiano i primi nomi dei magistrati monetari sulle monete.

E' in funzione di ciò, e perciò anche di questa epoca, l'istituzione dei tres viri monetales?

(6) DE MARTINO, Storia della costituzione rom., vol. I, Napoli, ed. Jovine 1958, pag.423

Il Mommsen la colloca in epoca molto più tarda (7), ed anche il De Martino (8). Per quanto riguarda questo Au tore però, a proposito delle leggi Porciae (9), egli così ci attesta:

"Un'altra delle leggi Porciae va attribuita a P. Porcius Laeca, tribuno della plebe nel 199 e pretore nel 195, la cui memoria è forse glorificata da una moneta che si riferisce a qualche importante avvenimento sulla provocatio e che fu fatta coniare dal triumviro monetale dello stesso nome, negli ultimi decenni del secolo". Ma allora, dalle fonti stesse risulta che i triumviri monetali erano anteriori alla data che in genere gli Autori vi attribuiscono.

Secondo Pomponio (10) i tresviri monetales aeris, argenti auri flatores sono stati creati dopo il praetor

(7) MOMMSEN, Le droit pub. rom., pag. 300, Paris, ed. Thorin, 1889

(8) DE MARTINO, op.cit., vol. 3°, pag.291

(9) ibidem, vol.2°, pag.372 e note 47) e 48)

(10) POMPONIO, Dig. 1, 2, 2,30

peregrinus e prima dei pretori provinciali, cioè fra le date estreme 512-527 anno di Roma (11) e, "d'altronde, fin dal 250 a.C. appaiono sulle monete d'argento e di bronzo, dei marchi, delle lettere, dei simboli, dei monogrammi, che indicano dei magistrati responsabili. Forse ci sono stati, in epoca remota, dei monetari, dapprima irregolari, incaricati di delegazioni temporanee e in numero variabile. Noi non sappiamo quando i monetari abbiano costituito una magistratura regolare di tre membri, a partire dal 217 all'incirca, il loro nome è più chiaramente indicato, dapprima con delle iniziali, poi interamente, ed essi introducono dei tipi nuovi, delle allusioni ai loro nomi, ai loro ricordi di famiglia, introducono delle differenze speciali. Abbiamo i nomi di più di 400 monetari sotto la repubblica.

Potremmo quindi concludere che solo forse alla fine del II sec. a.C., essi abbiano costituito una magistratura regolare di tre membri.

(11) DE RUGGIERO, voce denarius, pag.1629, Dizion.Epig., Roma, Ed. Pasqualucci, 1892

Nel 54 compare il titolo di triumviro dopo (e oltre) alla indicazione del nome, sulle monete. E per quanto riguarda questa funzione va detto per inciso che essa è gestita dapprima dopo la questura, e, in seguito, prima di essa, ma le resta strettamente legata (12). Del resto anche Cicerone, nel suo trattato "De legibus", che è del 702 anno di Roma, considera questi triumviri come istituiti da lungo tempo (13).

Quando? Hanno ragione Pomponio, Cicerone, oppure il Mommsen e il De Martino? Oppure si arrivò alla istituzione di questa magistratura per gradi: "dato infatti il concetto romano della sovranità unitaria, solo lentamente poté affermarsi nell'ambiente repubblicano il principio della specializzazione delle funzioni e delle sfere di competenza, finché si arrivò dopo vari tentativi a stabilire una graduatoria che raggiunse il suo

(12) DARENBERG-SAGLIO, *Diet. des antiquités*, vol. 4°, parte 3a, pag.414
MOMMSEN, *Le droit pub. rom.*, cit., pag.310
BABELON, *op.cit.*, pag. XXXIV e ss

(13) BABELON, *op.cit.*, pag. XXXIV e ss

stadio definitivo con la lex Villia del 180 a.C." (14). Fu appunto in occasione della lex Villia, che questa magistratura fu definitivamente istituita, quale ulteriore passo avanti nella sfera del diritto pubblico romano sulla regolamentazione e responsabilizzazione della monetazione?

Probabilmente in origine si ebbero dei magistrati tout court, per poi differenziarsi, quando inizierà la monetazione in argento, e poi in oro, in tres viri aeris, argenti, auri. L'importante per ora, è che questa magistratura (come le altre magistrature) sia, l'applicazione e la messa in opera della sovranità popolare (15). Essa rientra nel vigintisexvirato, le cui varie branche erano:

IIIviri (per un periodo IIIIviri) capitales;

IIIviri (per un periodo IIIIIviri) aere argento auro flando feriundo;

(14) DE FRANCISCI, Sintesi di storia del dir.rom., Roma, ed. dell'Ateneo, 1948, pag.97

(15) MOMMSEN, Le droit pub. rom., cit., pag.324

IIIviri viis in urbe purgandis;

IIviri viis extra urbem purgandis (soppressa da Augusto);

Xviri litibus iudicandis;

IIII praefecti Capuam Cumas (soppressa da Augusto) (16);

Vigintivirato che apparteneva al primo gradino nella scala del cursus honorum. Il cursus infatti comprendeva: Viginti sex viri; Quaestor; Tribunus plebis; Aedilis; Censor; Magister equitum; Praetor; Interrex; Consul; Dictator (17).

Tutto quanto finora si è detto, si riferisce alla monetazione regolare nella città di Roma, monetazione che, come poi si dirà, era controllata dal Senato, il quale Senato però, poteva concedere ad alcuni magistrati in via straordinaria di battere moneta.

E accanto a tutto questo contemporaneamente a tutto questo, altri magistrati, che con i tresviri monetales

(16) MOMMSEN, Le droit pub.rom., cit., pag.299

(17) MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, 2° ed. 1876, Leipzig, ed. Hersel, pag. 543 e ss

o gli edili, ma in virtù del loro imperium, avevano il diritto di battere moneta.

«Competenza del Senato era l'emissione ordinaria della moneta (18), con diretto controllo sulle emissioni dei triumviri monetali.

Ma contemporaneamente a queste emissioni ordinarie, il Senato permetteva l'emissione straordinaria a questori, edili e pretori, in occasione di avvenimenti, come le guerre o i giochi pubblici. Le monete allora non venivano "sottoscritte" dai tresviri monetales, ma in esse compariva la menzione della legge che le aveva autorizzate (vedi la lex Plautia-Papiria del 665 anno di Roma, in occasione della guerra sociale e della guerra contro Mitridate: sulle monete si troverà allora la dicitura L.P.D.A.P. = Lege Papiria de aere publico), oppure comparirà la sigla S.C.: senatus consulto; ex Senatus consulto, ecc. ecc.

Ad es. fu autorizzato il pretore urbano Q. Antonius Balbus nel 672 anno di Roma, a raccogliere tutti i tesori

(18) DE MARTINO, op.cit., vol. 2°, pag. 184

dei templi per farne moneta; furono autorizzati gli edili curuli P. Fourius Crassipes M. Plaetorius, A. Plautius, Sulpicius Galba, a loro rischio personale: ed è perciò che si concedeva la edilità solamente a cittadini facoltosi, ai quali era imposto di sopperire alle spese dei giochi pubblici o delle grandi solennità"(19), e che garantivano il buon esito col loro patrimonio personale.

I magistrati cum imperio.

Ben più carica di conseguenze, e ben più importante ai fini della presente trattazione, è invece il potere dei dittatori, dei consoli, dei pretori, dei proconsoli e dei propretori. Essi, per il fatto stesso di essere titolari dell'imperium, racchiudevano in sé il diritto di battere moneta (20) e "questo diritto potevano esercitarlo per tutto il territorio della loro provin-

(19) BABELON, op.cit., pag. XXXIX e ss

(20) MOMMSEN, Hist. de la mon. rom., tomo II, pag. 57 e ss

cia, senza che occorresse l'autorizzazione del Senato, e perciò senza la menzione della legge autorizzante o la dizione S.C. Al contrario recavano il nome dell'imperator, e potevano liberamente circolare per tutto il territorio della repubblica, fino a confondersi con le monete urbane (21).

Su queste monete, coniate dai generali romani in modo sempre più copioso, da Silla in poi e dai treviri rei publicae constituendae sono scritti il nome e la carica di quelle persone dalla cui autorità emana la coniazione, accompagnati o no, da quello degli incaricati della coniazione stessa. A questo riguardo è la leggenda l'elemento più importante per discernere la moneta militare da quella urbana: Silla è solo sulla sua moneta d'argento ove si denomina: "L.Sulla (imp(erator) iterum; il luogotenente nella Spagna nell'81 C. Valerio Flacco, da solo firma le monete: C. Val.(erius) Flac(cus) imperat(or) ex s.c., Pompeo si firma Magn(us) procos., così

(21) BABELON, op.cit., pag.XLI

T. Scipione luogotenente di Pompeo in Africa (48-46); Cesare si firma solo col suo nome: Caesar; C. Caesar, ovvero il nome seguito dai suoi vari titoli e dignità assunte consecutivamente: imp.; cos. ter., dict. iter., augur., pont. max. (22).

Ma ciò che è più grave, è il fatto che, nonostante che questo diritto fosse collegato ad un imperium militiae e non domi, "Cesare trasportò nella zecca di Roma la fabbricazione delle sue monete, quando i treviri monetales erano stati obbligati ad emigrare con Pompeo e ad installare le loro zecche nelle provincie mentre, di regola, avrebbero dovuto lasciarle a Roma.

E il Senato, che non aveva mai battuto moneta d'oro, qualche settimana prima dell'uccisione del dittatore, come ci dice Cassio (23), emise un decreto col quale non solo confermava all'imperator il diritto in esclusiva di battere moneta d'oro, ma lo autorizzava anche ad imprimervi la sua effigie.

(22) DE RUGGIERO, op.cit., pag. 1648

(23) Dio.Cass. 44,4